



Comune di Borgo Valsugana

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
E DEI RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/06/2016

SOMMARIO

PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	4
Articolo 2 - Principi generali.....	4
PARTE SECONDA - ENTRATE TRIBUTARIE.....	4
CAPO PRIMO - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	4
Articolo 3 - Diritti fondamentali del contribuente.....	4
Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari.....	4
Articolo 5 - Pubblicità dei provvedimenti comunali.....	5
Articolo 6 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.....	5
Articolo 7 - Avviso bonario.....	5
CAPO SECONDO - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI.....	5
Articolo 8 - Servizio di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali.....	5
Articolo 9 - Trasparenza nei rapporti con i contribuenti, le associazioni, i CAAF e gli ordini professionali.....	6
Articolo 10 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.....	6
Articolo 11 - Linguaggio e modulistica.....	6
Articolo 12 - Servizio di assistenza del contribuente.....	6
CAPO TERZO - AUTOTUTELA.....	7
Articolo 13 - Esercizio del potere di autotutela.....	7
CAPO QUARTO - TUTELA DEL CONTRIBUENTE.....	8
Articolo 14 - Tutela della buona fede. Errori del contribuente.....	8
Articolo 15 - Contraddittorio.....	8
Articolo 16 - Ravvedimento Operoso.....	8
Articolo 17 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.....	9
CAPO QUINTO - DIRITTO D'INTERPELLO.....	9
Articolo 18 - Presentazione dell'istanza dell'interpello.....	9
Articolo 19 - Istanza di interpello.....	9
Articolo 20 - Adempimenti del Comune.....	10
Articolo 21 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	10
Articolo 22 - Competenza.....	11
CAPO SESTO - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI.....	11
Articolo 23 - Oggetto.....	11
Articolo 24 - Compensazione verticale.....	11
Articolo 25 - Compensazione orizzontale.....	11
Articolo 26 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.....	12
Articolo 27 - "Conto corrente" del contribuente.....	12
CAPO SETTIMO - RECLAMO E MEDIAZIONE.....	12
Articolo 28 - Reclamo/mediazione.....	12
CAPO OTTAVO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	13
Articolo 29 - Oggetto dell'adesione.....	13
Articolo 30 - Ambito dell'adesione.....	13
Articolo 31 - Effetti della definizione.....	13
Articolo 32 - Responsabile del procedimento.....	14
Articolo 33 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune.....	14

<u>Articolo 34 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 35 - Svolgimento del contraddittorio.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 36 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 37 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 38 - Modalità di pagamento.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 39 - Perfezionamento dell'adesione.....</u>	<u>15</u>
CAPO NONO - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	15
<u>Articolo 40 - Conciliazione fuori udienza.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 41 - Conciliazione in udienza.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 42 - Definizione e pagamento delle somme dovute.....</u>	<u>16</u>
CAPO DECIMO - SANZIONI.....	16
<u>Articolo 43 - Graduazione delle sanzioni.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 44 - Sanzioni applicabili nel caso di rinuncia all'impugnazione. (acquiescenza).....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 45 - Cause di non punibilità.....</u>	<u>17</u>
PARTE TERZA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.....	17
<u>Articolo 46 - Gestione delle entrate tributarie.....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 47 - Responsabile del tributo.....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 48 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali.....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 49 - Avviso di accertamento.....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 50 - Rimborsi.....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 51 - Unificazione dei termini di accertamento e rimborso.....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 52 - Misura degli interessi.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 53 - Riscossione coattiva.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 54 - Versamenti rateali dei debiti tributari e patrimoniali.....</u>	<u>20</u>
PARTE QUARTA - POLITICHE EQUITATIVE E DISCIPLINA GENERALE DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE: PRINCIPI.....	21
<u>Articolo 55 - Criteri generali per le politiche equitative.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 56 - Il Baratto Amministrativo.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 57 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi. .</u>	<u>21</u>
PARTE QUINTA - NORME FINALI.....	22
<u>Articolo 58 - Entrata in vigore.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 59 - Abrogazioni.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 60 - Trasparenza.....</u>	<u>22</u>

PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Questo regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua i principi ed i criteri generali per la disciplina e la gestione delle entrate comunali del Comune di Borgo Valsugana. Fissa, inoltre, i termini fondamentali cui tale attività deve conformarsi nei rapporti con i contribuenti uniformandosi alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente introdotte dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per entrate si intendono, in questo regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali, le entrate provenienti dalla gestione di servizi e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti.

Articolo 2 - Principi generali.

1. Questo regolamento si propone di garantire il buon andamento della gestione delle entrate del Comune e, nei confronti di tutti i contribuenti, il rispetto dei principi generali di equità, fiducia, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità e collaborazione.

PARTE SECONDA - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 3 - Diritti fondamentali del contribuente

1. Il Comune, nel rispetto della legislazione vigente, si impegna a garantire e a rendere effettivi il diritto del contribuente:
 - alla chiarezza e alla certezza delle norme e degli obblighi;
 - alla conoscenza dei provvedimenti adottati dal Comune;
 - a sbrigare le pratiche in modo semplice e facilitato;
 - ad avere con il Comune rapporti di reciproca correttezza e di collaborazione.

Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere chiare e facilmente individuabili; devono permettere ai cittadini di capire il loro significato e devono essere certe nella loro applicazione.
2. Quando un regolamento viene modificato, deve essere chiarito qual è il senso della norma che viene cambiata e che cosa si propone di ottenere la nuova norma.
3. Il Comune predispose schemi riassuntivi nei quali sono riepilogate sinteticamente le norme in vigore e le relative fonti.
4. Se nuove leggi rendono inapplicabile una disposizione contenuta in questo regolamento o nella sua disciplina di attuazione, il Comune provvede immediatamente a correggerla e assicura un'informazione adeguata di queste modifiche.

Articolo 5 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia di tasse, imposte e tariffe.

Articolo 6 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. La semplificazione delle procedure e la facilità di rapporto con l'amministrazione pubblica sono un dato di civiltà e, nello stesso tempo, un valore anche economico per i cittadini e per le imprese. Per questo non si possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che questi non servano per attribuire un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per esigenze di semplificazione, con questo regolamento:
 - vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
 - è introdotto l'istituto della compensazione tributaria;
 - è istituito il servizio per gli adempimenti tributari.

Articolo 7 - Avviso bonario

1. Prima di emettere atti di accertamento o di applicazione di sanzioni relative ad un tributo, se ci sono incertezze su aspetti rilevanti delle comunicazioni, dei pagamenti o di altri atti, il responsabile deve invitare il contribuente, per iscritto, a chiarire entro trenta giorni la propria posizione.
2. Il contribuente può, in questi trenta giorni, presentare documenti mancanti, sanare documenti irregolari e regolarizzare errori formali.

CAPO SECONDO - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 8 - Servizio di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. La comunicazione al contribuente degli atti a lui destinati è sempre, quando possibile e ragionevole, personale. Gli atti sono scritti in modo chiaro e sono motivati.
2. Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali prevede almeno:
 - l'apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con possibilità di accesso per i disabili;
 - l'attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
 - l'affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - la preparazione e la distribuzione di materiale informativo;
 - comunicati-stampa ai quotidiani e alle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
3. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e tutte le agevolazioni previste. E' sempre possibile ottenere gratuitamente e senza formalità una copia dei regolamenti e degli atti amministrativi in materia di tributi locali.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di casi di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le successive disposizioni in materia di interpello.
5. E' obiettivo generale del Comune di Borgo Valsugana quello di procedere a un costante e sistematico miglioramento della comunicazione con i contribuenti, cercandone il

coinvolgimento, valorizzandone le capacità e analizzando sistematicamente il loro grado di soddisfazione per poterlo migliorare costantemente.

Articolo 9 - Trasparenza nei rapporti con i contribuenti, le associazioni, i CAAF e gli ordini professionali

1. Il Comune rende disponibile, attraverso il sito web istituzionale, i regolamenti comunali in materia tributaria e tariffaria e relative modifiche, i provvedimenti riguardanti le tariffe e le aliquote annualmente deliberate e ogni altra disposizione tributaria e tariffaria
2. Il Comune rende, inoltre, disponibili, attraverso lo stesso strumento, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è eliminato ogni riferimento che permetta di identificare i soggetti che hanno presentato l'interpello e i loro elementi patrimoniali.

Articolo 10 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in suo possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 11 - Linguaggio e modulistica

1. Per le ragioni di chiarezza e di semplicità, in quanto valori fondamentali che questo regolamento afferma e tutela, ogni comunicazione fra il Comune, le società che gestiscono servizi pubblici ed i cittadini devono essere il più possibile comprensibili; la modulistica deve essere scritta in modo facile e leggibile sia per quanto riguarda il significato che la dimensione dei caratteri e l'impostazione grafica.

Articolo 12 - Servizio di assistenza del contribuente

1. Il Comune fornisce direttamente un servizio di consulenza al cittadino, relativo ai tributi comunali ed alle altre entrate di natura tariffaria, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso e, in genere, per tutte le questioni che riguardano pagamenti a carico dei cittadini o agevolazioni a loro vantaggio.
2. Questo servizio è gratuito e comprende:
 - uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali, almeno per l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - uno sportello informativo telefonico;
 - un servizio informativo sul sito web istituzionale;
 - la raccolta di dichiarazioni e di comunicazioni relative ai tributi e alle altre entrate comunali.
3. Le comunicazioni, le denunce e le dichiarazioni possono essere presentate, oltre che mediante consegna manuale, a mezzo invio di lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata PEC o con altri strumenti informatici.
4. Nel caso di servizi pubblici a tariffa (quali ad esempio la fornitura dell'acqua, del gas ed il servizio di nettezza urbana) e nel caso in cui la riscossione di un tributo o di un'entrata sia affidata a terzi, il Comune sottoscrive con le società di gestione un contratto di servizio

che prevede espressamente, fra l'altro, l'obbligo per l'ente gestore di farsi carico degli obblighi previsti da questo regolamento. Ciò vale anche per il servizio di tesoreria.

CAPO TERZO - AUTOTUTELA

Articolo 13 - Esercizio del potere di autotutela

1. Il Comune può procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna: Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
4. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante

presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.

7. La pendenza del contenzioso sull'atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo non costituiscono limite all'esercizio dell'autotutela ed al potere di annullamento dell'Ufficio competente.
8. In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).
9. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
10. Le disposizioni del comma 9 non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO QUARTO - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 14 - Tutela della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 15 - Contraddittorio

1. L'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio sussiste solo se esso è specificamente sancito dalle norme che regolano quel tributo.

Articolo 16 - Ravvedimento Operoso

1. Se il cittadino sbaglia, ha la possibilità di correggere il proprio errore attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso.
2. Il ravvedimento operoso è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Non impedisce il ravvedimento operoso l'attività di accertamento relativa ad annualità o ad entrate diverse da quelle che il cittadino si propone di regolarizzare.

Articolo 17 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

1. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti ed omessi possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell'imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, della sanzione in misura ridotta, rapportata al momento in cui interviene l'adempimento spontaneo, in base alle misure stabilite dalle norme in vigore.

CAPO QUINTO - DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 18 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 21.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 19 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 18, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 20 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'ente.

Articolo 21 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 20,

comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 22 - Competenza

1. Il funzionario responsabile del tributo è competente a gestire la procedura di interpello.

CAPO SESTO - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 23 – Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali con le modalità di seguito indicate.

Articolo 24 - Compensazione verticale

1. Il contribuente, nel versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia decaduto il diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di compensazione deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto, al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti oppure può essere chiesto il rimborso della somma. In questo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 25 - Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia decaduto il diritto al rimborso; l'interessato deve presentare entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento una dichiarazione con i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - i tributi dovuti, al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;

- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti oppure può essere chiesto il rimborso della somma. In questo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
 3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 26 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad un ufficio diverso, questo trasmette immediatamente la documentazione ricevuta al funzionario responsabile.

Articolo 27 - "Conto corrente" del contribuente

1. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore della riscossione, predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente e dei dati disponibili da parte dell'Amministrazione, e, per semplificare il rapporto tra il comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
2. Nell'avviso sono indicati i crediti che l'amministrazione ha già riconosciuto al contribuente; se ricorrono i presupposti, i crediti sono compensati con le somme ancora dovute. In questo caso non è necessaria nessuna dichiarazione da parte del contribuente.
3. L'avviso contiene l'indicazione dettagliata degli elementi sulla base dei quali sono determinati il debito e le agevolazioni cui il contribuente abbia diritto.
4. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto dovuto, deve comunicare al Comune o al gestore della riscossione eventuali errori contenuti nell'avviso.

CAPO SETTIMO - RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 28 - Reclamo/mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Per valore di cui al periodo precedente si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.
4. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
6. Il Comune provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante l'apposita struttura individuata con deliberazione della Giunta comunale.
7. La struttura responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
8. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
9. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
10. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
11. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 4, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

CAPO OTTAVO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 29 - Oggetto dell'adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito attraverso un accordo con il contribuente. Questo accordo è chiamato adesione.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni dei cespiti oggetto di accertamento.

Articolo 30 - Ambito dell'adesione

1. L'adesione riguarda solo le questioni sostanziali. Non si applica alla semplice correzione di errori materiali o formali e nemmeno quando l'obbligo deriva da elementi certi e incontrovertibili.

Articolo 31 - Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non può essere impugnato, integrato o modificato da parte del Comune. L'adesione esclude ogni ulteriore azione di accertamento da parte del Comune sui casi che ne sono oggetto.
2. L'accertamento con adesione non ha effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.

3. L'adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto.

Articolo 32 - Responsabile del procedimento

1. Il funzionario responsabile del tributo è responsabile anche della procedura di accertamento con adesione.

Articolo 33 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune

1. Il responsabile del procedimento, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione con l'invio di una lettera raccomandata o di una comunicazione scritta, a condizione che in ogni caso possa essere provato il ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata e contenente:
 - il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - il nominativo del responsabile del procedimento;
 - il periodo o i periodi d'imposta da definire;
 - i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 34 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente

1. Il contribuente può richiedere per una sola volta, per iscritto, il rinvio dell'incontro. In questo caso, il gestore delle entrate fissa una nuova data; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di assenza ingiustificata del contribuente, il responsabile del procedimento notifica l'avviso di accertamento.

Articolo 35 - Svolgimento del contraddittorio

1. Il contraddittorio tra comune e contribuente è riassunto in un verbale sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri per definire l'adesione, le date successive alla prima sono stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 36 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o in forma scritta che dia certezza di ricevimento, una richiesta di accertamento con adesione. In questo caso, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. L'impugnazione dell'atto comporta l'impossibilità di richiedere l'accertamento con adesione; se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. Con il perfezionamento dell'adesione l'avviso di accertamento perde efficacia.
3. Il contribuente, anche prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento, può avviare il procedimento quando nei suoi confronti siano stati effettuati controlli e verifiche

da parte dell'ufficio, presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

Articolo 37 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice copia, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto si devono indicare:
 - il motivo dell'accertamento;
 - la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
 - l'ammontare delle sanzioni dovute;
 - la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
2. Il Comune deve dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare, quale risulta dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 38 - Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in conseguenza dell'atto di accertamento con adesione deve essere pagato, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 39 - Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto.

CAPO NONO - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 40 - Conciliazione fuori udienza

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo

costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Articolo 41 - Conciliazione in udienza

1. Ciascuna parte entro 30 giorni liberi prima della data di trattazione, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Articolo 42 - Definizione e pagamento delle somme dovute

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 40 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 41.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

CAPO DECIMO - SANZIONI

Articolo 43 - Graduazione delle sanzioni

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. Nel caso di omesso, parziale, o tardivo pagamento del tributo si applica una sanzione del 30% dell'importo non versato;
3. Nel caso di concorso di violazioni e continuazione si applica l'art. 12 del D.Lgs. 472/1997;
4. Nel caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà;

5. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
6. Negli altri casi non espressamente indicati si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997.

Articolo 44 - Sanzioni applicabili nel caso di rinuncia all'impugnazione. (acquiescenza)

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento stesso e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Articolo 45 - Cause di non punibilità

1. Non ci sono sanzioni nel caso di violazioni formali senza alcun debito di imposta. Non sono punibili le violazioni che non ostacolino l'attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.
2. Non ci sono sanzioni nemmeno se la violazione dipende da obiettive e generalizzate condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie, né qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

PARTE TERZA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

Articolo 46 - Gestione delle entrate tributarie

1. La gestione di tutte le entrate tributarie comunali è svolta direttamente dal Comune, anche in forma associata con altri Comuni, oppure indirettamente tramite soggetti terzi ai quali sia affidato, completamente o parzialmente, questo compito.
2. Nel caso in cui la gestione delle entrate sia affidata ad un soggetto terzo, essa non può comportare maggiori oneri per il contribuente ed è regolata da una convenzione che fissa, fra l'altro, le modalità di incasso e di rendicontazione delle entrate, i tempi di versamento dei proventi alla tesoreria del Comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento o da altre norme rilevanti.
3. Nella convenzione è previsto che il soggetto gestore delle entrate adotti una Carta dei Servizi che assicuri e renda effettivo, fra l'altro, il puntuale rispetto della disciplina comunale in materia di rapporto con i contribuenti, quale risulta da questo Regolamento, definisca la qualità del servizio e i modi per garantirla e documentarla e tuteli il diritto dei contribuenti di presentare proposte e reclami e di ottenere risposte scritte in tempi certi.

4. Gli atti che riguardano la gestione delle entrate devono indicare tassativamente:
 - a) dove, quando e come è possibile ottenere informazioni complete su ciascun atto e il nome del responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile chiedere il riesame dell'atto;
 - c) le modalità, il termine, l'organo o l'autorità presso i quali è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Articolo 47 - Responsabile del tributo

1. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi ai tributi, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione dei tributi. Il responsabile viene individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei.

Articolo 48 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

1. Per facilitare il pagamento delle entrate comunali, oltre al versamento in contanti, sono consentiti e favoriti altri sistemi di pagamento, tra i quali il pagamento mediante il c.d. modello F24, mediante assegno circolare, il versamento in conto corrente postale e bancario, il versamento tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica o attraverso rete informatica e il versamento tramite delega bancaria.

Articolo 49 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - b) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative e dal presente regolamento.
3. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati:
 - tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
 - il periodo di riferimento;
 - l'aliquota applicata;
 - l'importo del tributo dovuto;
 - le sanzioni e gli interessi;
 - il termine e le modalità per il pagamento;
 - l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e fatta accezione per gli atti riguardanti la disciplina

generale delle entrate resi pubblici attraverso le forme previste dalla normativa vigente (Regolamenti, delibere di determinazione delle tariffe, ecc.).

Articolo 50 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa e dal presente regolamento, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.
4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'Amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. Il funzionario responsabile del tributo, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
7. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo.
8. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

Articolo 51 - Unificazione dei termini di accertamento e rimborso

1. Gli avvisi di accertamento dei tributi comunali devono essere notificati, pena la loro decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione oppure, se non c'è l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o avrebbe dovuto essere eseguito il versamento del tributo.
2. Il termine di presentazione della domanda di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di cinque anni, decorrenti dal pagamento o, se successiva, dalla data del definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.
3. Gli interessi sulle somme dovute ai contribuenti maturano dal giorno del pagamento non dovuto.
4. In tutti questi casi sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

Articolo 52 - Misura degli interessi

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è unica ed è fissata nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

Articolo 53 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata con gli strumenti che la legge attribuisce agli enti locali compresa la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La riscossione coattiva può essere affidata a terzi, di norma ai soggetti cui sia affidata la gestione delle entrate.
2. La riscossione coattiva non si effettua quando la somma complessivamente dovuta dal debitore è inferiore a 30,00 Euro. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.
3. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al costo della riscossione.

Articolo 54 - Versamenti rateali dei debiti tributari e patrimoniali

1. Salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o da altre discipline speciali e salvo il caso in cui il contribuente non ricorra contro gli atti impositivi del Comune, le somme dovute in seguito ad avvisi di liquidazione o accertamento e le altre somme dovute per debiti di natura patrimoniale possono essere dilazionate in rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.
2. Il provvedimento è subordinato all'istanza del contribuente e alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in una soluzione unica;
3. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria);
4. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: 15 mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 15 rate mensili;
 - c) versamento della prima rata entro 10 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di cui alla lettera e) del presente articolo;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti e definisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità e delle possibilità di pagamento del debitore. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

PARTE QUARTA - POLITICHE EQUITATIVE E DISCIPLINA GENERALE DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE: PRINCIPI

Articolo 55 - Criteri generali per le politiche equitative

1. Il sistema tributario e tariffario del Comune è ispirato ad un obiettivo generale di equità. Ciò significa che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 53 della Costituzione, ciascun cittadino è tenuto a contribuire ed a partecipare al finanziamento dei servizi e delle prestazioni in ragione della propria capacità contributiva.
2. Questo obiettivo di equità è reso concreto attraverso forme di imposizione ispirate a criteri di gradualità e di selettività.
3. Nell'applicazione di questi criteri, la cui ulteriore specificazione è rinviata alla disciplina di attuazione, sono presi a riferimento la situazione finanziaria e patrimoniale del nucleo familiare e non del singolo contribuente.
4. Da una valutazione unitaria della situazione economica del nucleo familiare e delle sue esigenze è ricavata una determinazione complessiva delle prestazioni e delle agevolazioni cui il nucleo stesso ha titolo.
5. Le agevolazioni per il nucleo familiare sono erogate in modo mirato attraverso riduzioni tributarie e tariffarie e buoni-servizio.

Articolo 56 - Il Baratto Amministrativo

1. L'amministrazione, con apposito provvedimento, provvederà a valutare l'applicabilità dell'articolo 24 del D.L. 133/2014, e quindi, eventualmente, disciplinare il baratto amministrativo che consente ai comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini o associazioni.

Articolo 57 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi

1. Il regime tariffario relativo all'utilizzo dei beni e al ricorso ai servizi e alle prestazioni erogate dal Comune persegue un duplice obiettivo: sociale, nel senso che esso deve rendere effettivamente accessibili queste opportunità a tutti i cittadini, ed economico, nel senso che esso si propone di raggiungere complessivamente il massimo grado di copertura dei costi di produzione e di erogazione.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio comunale determina i criteri generali, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, cui attenersi nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo dei beni e la fruizione dei servizi erogati dal Comune. In caso di mancata adozione del provvedimento entro il termine sopra indicato, rimangono validi i criteri determinati per l'anno precedente.

PARTE QUINTA - NORME FINALI.

Articolo 58 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione o modificazione, fatta eccezione per quelle

di cui agli artt. 7, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 47. la data di entrata in vigore di quest'ultime, che dovrà coincidere con l'inizio di un anno solare, sarà stabilita con una o più deliberazioni della Giunta comunale, adottate entro l'anno precedente, una volta assicurate le condizioni tecnico-organizzative che ne consentano l'effettiva applicabilità.

2. Qualora il servizio di assistenza del contribuente sia organizzato in forma associata o tramite altri soggetti l'art. 12 trova immediata applicazione.
3. Nella disciplina comunale in materia di tributi e di tariffe non possono essere introdotti obblighi per i contribuenti che abbiano una scadenza anteriore ai tre mesi dalla loro entrata in vigore.
4. Nessuna disposizione contenuta in questo regolamento è retroattiva.

Articolo 59 - Abrogazioni

1. Lo Statuto dei diritti del contribuente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 marzo 2001, così come le altre norme in contrasto con il presente Regolamento, si intendono abrogate.

Articolo 60 - Trasparenza

1. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale, con la presentazione di un Rapporto che può essere parte del conto consuntivo, sulla concreta applicazione di questo regolamento, sugli eventuali problemi riscontrati, sulle possibilità di aggiornarlo e di migliorare la qualità della relazione con i contribuenti.